

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1337)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 14^a Commissione permanente (Igiene e sanità) della Camera dei deputati
nella seduta del 27 luglio 1978 (V. Stampato n. 2263)*

presentato dal Ministro del Tesoro

(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(MORLINO)

e col Ministro della Sanità

(ANSELMI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 28 luglio 1978*

**Finanziamento del Fondo nazionale per l'assistenza
ospedaliera per gli anni 1977 e 1978**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il fabbisogno finanziario del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera di cui all'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, è stabilito, conformemente alle indicazioni contenute nella delibera 23 dicembre 1977 del CIPE, in lire 4.515 miliardi per l'anno 1977 e 5.135 miliardi per l'anno 1978.

Art. 2.

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 16, ultimo comma, della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, ad integrazione dell'apporto previsto al secondo comma, punto 6), dell'articolo 14 del decreto-legge predetto, è autorizzata la concessione a carico dello Stato di un contributo di 2.683 miliardi di lire a favore del Fondo nazionale per l'assistenza ospedaliera, corrispondente alla differenza fra l'importo di cui al precedente articolo 1 e il previsto gettito per gli anni 1977 e 1978 dei contributi e delle altre entrate di cui al predetto articolo 14.

Art. 3.

Per la copertura dell'onere di cui al precedente articolo il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, nell'anno 1978, operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire 2.683 miliardi.

Si applicano a dette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 3, commi dal secondo al nono, della legge 4 agosto 1975, n. 403.

Agli oneri relativi agli interessi, alle spese ed alla eventuale rata capitale delle operazioni finanziarie di cui al presente articolo si provvede, per l'anno 1978, con una maggiorazione delle operazioni stesse.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Alla erogazione della somma di cui al precedente articolo 2 si provvede:

a) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1977, mediante trasferimento alle regioni delle quote spettanti

in un'unica soluzione entro il 30 settembre 1978;

b) per quanto all'importo destinato ad integrare il Fondo nazionale ospedaliero relativo all'esercizio 1978, mediante trasferimento alle regioni di un dodicesimo ogni mese delle quote spettanti in conformità al riparto del fondo previsto per l'anno stesso. Il saldo dei dodicesimi maturati sarà attuato entro il 30 settembre 1978.

Art. 5.

A far tempo dal pagamento agli enti ospedalieri delle integrazioni riguardanti l'esercizio 1977 e il saldo dei dodicesimi maturati per l'esercizio 1978, è fatto divieto agli enti stessi di ricorrere a qualsiasi forma di indebitamento con il sistema bancario per anticipazioni a breve in misura superiore ad un dodicesimo delle entrate ordinarie stanziare nel bilancio di previsione per l'anno in corso.

Art. 6.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le regioni dettano norme perchè nei contratti per la fornitura di beni e servizi, da stipulare o in corso, da parte degli enti ospedalieri sia inclusa la clausola del pagamento delle forniture entro 90 giorni dalla data della fattura.

Art. 7.

Il Ministro della sanità, d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito il comitato centrale per la liquidazione degli enti mutualistici di cui all'articolo 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, provvede, entro il 30 novembre 1978, alla rilevazione della spesa sanitaria erogata a qualsiasi titolo: per prevenzione, per cura e per riabilitazione nell'ambito di ogni territorio regionale dalle regioni, dagli enti locali: comuni, province e loro consorzi, da enti nazionali: ENPI, ANCC ed altri, dalle istituzio-

ni mutualistiche, dagli enti ospedalieri e da ogni altra istituzione che eroga assistenza sanitaria a carico della finanza pubblica.

La rilevazione, da attuarsi tramite le regioni, deve prevedere una distinzione tra spese per beni e servizi, spese per il personale, spese per le attrezzature e spese per gli investimenti; e ogni altra distinzione utile ad individuare le tendenze della spesa sanitaria.

Art. 8.

Gli enti ospedalieri sono tenuti a fornire i dati relativi alla composizione degli avanzzi o disavanzi di amministrazione eventualmente accertati, ai termini di legge, al 31 dicembre 1974 al netto dei rimborsi per i crediti di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 21 marzo 1976, n. 72.

Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, da emanarsi sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina le modalità ed i termini perentori a pena di decadenza per gli adempimenti di cui al comma precedente, nonchè le modalità per l'applicazione del successivo sesto comma.

Il Presidente della Giunta regionale vigila sull'osservanza degli adempimenti di cui al primo comma e procede, previa diffida, alla nomina di un commissario per l'adozione degli stessi, ove il termine indicato dal decreto ministeriale sia trascorso senza che gli adempimenti medesimi siano intervenuti.

I disavanzi di cui al primo comma, rilevati dai bilanci per tale anno debitamente approvati e dalle variazioni successivamente intervenute alla data di entrata in vigore della presente legge, non sono suscettibili di modifiche in aumento. Eventuali sopravvenienze passive non considerate faranno carico alla gestione corrente.

A parziale deroga di quanto stabilito al secondo comma, punto 4), dell'articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, con-

vertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, le disponibilità finanziarie degli enti ospedalieri derivanti dagli avanzi delle gestioni anteriori a quella del 1975, saranno fatte affluire in un conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale per essere destinate, prioritariamente nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati presso i medesimi enti al termine della gestione 1974. Allo scopo è autorizzata anche l'utilizzazione delle disponibilità derivanti dalle operazioni finanziarie di cui alle leggi 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, e 31 marzo 1976, n. 72.

Il decreto ministeriale di cui al secondo comma determina altresì l'estinzione dei crediti degli enti ospedalieri derivanti dal mancato pagamento delle rette di degenza anteriori al 1° gennaio 1975 da parte degli istituti mutualistici di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nonché dei comuni.

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il Ministro della sanità può altresì comandare presso il Ministero della sanità, per le esigenze del centro studi, funzionari dirigenti degli enti e gestioni mutualistiche di cui all'articolo 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, di conversione con modificazioni del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264. Il comando è disposto dai commissari liquidatori su richiesta nominativa del Ministro.

Ai fini della programmazione sanitaria il Ministro della sanità è autorizzato ad avvalersi altresì di un gruppo di esperti particolarmente competenti in materia economica e sanitaria per la formulazione delle analisi tecniche, economiche e sanitarie.

Il numero complessivo dei funzionari e degli esperti di cui ai due precedenti commi non può superare le venti unità.

Il compenso da corrispondere a ciascuno dei funzionari dirigenti e degli esperti di cui ai precedenti commi non può superare per i funzionari dipendenti dalla pubblica amministrazione il 50 per cento della retribuzione loro spettante in via ordinaria e per gli esperti non dipendenti dalla pubblica amministrazione il compenso massimo stabilito per gli esperti chiamati a collaborare con il Ministero del bilancio e della programmazione economica ».

Art. 10.

Alla maggiore spesa derivante dagli incarichi previsti dall'articolo 6 della legge 20 giugno 1969, n. 383, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, determinata per l'esercizio finanziario 1978 in lire 170 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.